



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale di Genova in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro  
in persona del dott. XXXXX XXXXX  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa promossa da

**SXXXXX XXXXX** elettivamente domiciliata/o in VIA XXXXX, XX XXXX presso  
l'avv. RINALDI GIOVANNI che la/o rappresenta per mandato a margine del ricorso

ricorrente

**contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** , elettivamente domiciliata/o in presso l'avv.  
che la/o rappresenta per mandato a margine della memoria di costituzione

convenuto

Ogg: Docente assunto a tempo determinato - Retribuzione Professionale Docente  
Conclusioni : come da ricorso

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 27.05.2022 XXXXXX XXXXX, premesso di lavorare alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione in forza di ripetuti contratti a tempo determinato, lamenta di non aver percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del 15 marzo 2001 (per un importo mensile di euro 174,50), emolumento corrisposto dal Ministero soltanto ai docenti di ruolo ovvero ai docenti assunti con contratto a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.

La ricorrente conviene pertanto in giudizio il Ministero dell'Istruzione formulando le seguenti conclusioni:

*"Reiectis adversis*



- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'Istruzione;
- Per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 814,80 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde".

Il Ministero dell'Istruzione, pur ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.

La domanda è fondata e deve essere accolta.

E' pacifico tra le parti che la ricorrente abbia prestato attività di docente con contratto a tempo determinato, come da produzione 1 del ricorso.

Tanto premesso, la ricorrente agisce in giudizio chiedendo il pagamento dell'emolumento denominato "retribuzione professionale docenti".

Dispone al riguardo l'art. 7, comma 1 C.C.N.L. del personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive"...

"La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995".

Contesta l'impostazione diffusa del Ministero convenuto che riterrebbe che tale voce retributiva spetterebbe esclusivamente ai docenti di ruolo ovvero ai docenti assunti con contratto a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.

Si tratta di una limitazione che non soltanto non alcun trova riscontro nel dato testuale dell'art. 7 C.C.N.L., ma che inoltre introduce una discriminazione ingiustificata in danno di taluni docenti assunti a termine, in violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE.

Né può sostenersi che l'incarico della ricorrente si differenzerebbe da quello dei docenti assunti con incarico annuale in ragione della partecipazione soltanto occasionale della lavoratrice al lavoro di preparazione e programmazione del corso scolastico, ai consigli di classe, alle riunioni, agli incontri con i genitori ed in genere a tutte le attività finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa.

Sul punto il Ministero convenuto non ha ottemperato al proprio onere probatorio.

Si aggiunga che la ricorrente ha lavorato per 140 giorni complessivi, ovvero per un tempo non insignificante.



Deve comunque rilevarsi, come autorevolmente e condivisibilmente affermato dalla Corte di Cassazione, che *“l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);*

*non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;*

*la clausola 4 dell'Accordo quadro... è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;*

*in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);*

*l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass. 8.2.2016 n. 2468); ... una volta escluse ...significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla*



*richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;*

*si deve, pertanto, ritenere, ... che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;*

*una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»;*

*in via conclusiva ... l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio"» (Cass., 27 luglio 2018 n. 20015; cfr. anche Cass. 5 marzo 2020, n. 6293).*

La domanda deve pertanto essere accolta ed il Ministero convenuto deve essere condannato a corrispondere alla ricorrente la retribuzione professionale docenti maturata nell'A.s.2020-2021 , nell'importo complessivo di euro 814,80 , secondo un conteggio corretto nei presupposti e nella sua esplicazione

La ricorrente ha altresì diritto alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (opportunamente diminuite ai limiti inferiori dei parametri normativi, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate, della minima attività processuale svolta e della serialità del contenzioso), con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, antistatari.

**P.Q.M.**

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, dichiara tenuto e pertanto condanna il Ministero



dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 814,80 a titolo di retribuzione professionale docenti maturata nell'anno scolastico 2020-2021 , oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.

Condanna il Ministero convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione in favore di difensori.

Genova, 14 ottobre 2022

Il Giudice  
XXXXX XXXXX

